



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 12/03/2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica assoggettabilità valutazione impatto ambientale - Società Oil Salento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RIFIUTI,
SCARICHI, EMISSIONI
E POLITICHE ENERGETICHE

Omissis

DETERMINA

- di ritenere il progetto di riconversione di struttura edilizia esistente a stabilimento industriale per la produzione e commercializzazione di nocciolino di sansa - Progetto di variante in corso d'opera, in Comune di Veglie, proposto da OIL SALENTO S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate. Tali prescrizioni dovranno essere espressamente impartite, a cura dell'amministrazione competente, nell'ambito delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione urbanistico-edilizia dell'impianto industriale in oggetto.

- Per l'attività di essiccazione sarà utilizzato esclusivamente il combustibile rinveniente dai processi produttivi interni.

- Il sistema di controllo della combustione avrà le seguenti caratteristiche:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

- alimentazione automatica del combustibile;

- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

- sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo nell'effluente gassoso della temperatura, del monossido di carbonio, dell'ossigeno libero, degli ossidi di azoto, biossido di zolfo (SO₂), polvere totale, di sostanze organiche gassose e vapori espresse come carbonio organico totale (COT).

- Sarà posto in essere il monitoraggio, con frequenza annuale, delle emissioni odorigene, analizzando, in conformità alle indicazioni del C.R.I.A.P., sostanze quali:

acido acetico soglia olfattiva 0,14400 ppm

acido propionico soglia olfattiva 0,03500 ppm

acido butanoico
(o butirrico) soglia olfattiva 0,00389 ppm

acido isobutanoico
(o isobutirrico) soglia olfattiva 0,07200 ppm

acido pentanoico
(o valerianico) soglia olfattiva 0,00480 ppm

acido isopentanoico
(o isovalerianico) soglia olfattiva 0,00240 ppm

acido esanoico
(o caprilico) soglia olfattiva 0,01260 ppm

acido isoetanoico
(o isocaprilico) soglia olfattiva 0,01550 ppm

acido eptanoico soglia olfattiva 0,02750 ppm

acido ottanoico soglia olfattiva 15,00000 ppm

- In aggiunta al primo filtro a ciclone, sarà installato un secondo stadio di filtraggio a umido con soluzioni debolmente alcaline, con camere orizzontali a più setti interni di coalescenza, al fine di neutralizzare le sostanze odorigene generate e le polveri. Tale stadio di filtraggio dovrà essere opportunamente dimensionato.
- Al fine di evitare il rischio di diffusione delle sostanze odorigene nonché l'esposizione alle acque meteoriche e la produzione di percolato, lo stoccaggio della sansa vergine avverrà al chiuso, all'interno di capannone da realizzarsi ex novo. La vasca di accumulo dovrà essere dimensionata in funzione dell'eventuale necessità di innaffiamento del prodotto stoccato e delle acque di vegetazione generate dalla sansa vergine. Le emissioni odorigene provenienti dallo stazionamento della sansa vergine dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad adeguato impianto di abbattimento. A questo scopo, il capannone dovrà essere a depressione d'aria, con biofiltro per il trattamento delle sostanze odorigene.
- Sarà installata una centralina esterna all'impianto per la rilevazione in continuo delle emissioni per il contenuto in monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, biossido di zolfo (SO₂) e polveri totali.
- L'attività dell'opificio dovrà rispettare i seguenti valori limite per le emissioni in atmosfera (Regione Puglia - Linee guida emissioni in atmosfera nuovi impianti del C.R.I.A.P., verbale seduta del 23 aprile 1998):
 - polveri totali 50 mg/Nmc;
 - ossidi di azoto 500 mg/Nmc;
 - ossidi di zolfo 1700 mg/Nmc;
 - carbonio organico totale 50 mg/Nmc;
 - sommatoria delle sostanze odorigene 10 mg/Nmc.

Per ciascuna delle sostanze odorigene dovranno rispettarsi i seguenti valori limite:

Sostanza Limite emissivo
(ppm)

Acido acetico 0.144

Acido Propionico 0.035

Acido Butirrico 0.00389

Acido i-butirrico 0.072

Acido valerico 0.0048

Acido i-valerico 0.0024

Acido caprilico 0.0126

Acido i-caprilico 0.0155

Acido eptanoico 0.0275

- Ove le emissioni in atmosfera dovessero dar luogo a percezione di odori molesti, la Ditta sarà tenuta a ricercare tecnologie idonee per riportare la concentrazione di ciascuna sostanza odorigena sotto il valore di soglia olfattiva, ai sensi della L.R. n. 7/1999. Nel caso di superamento dei limiti prescritti, la Ditta sarà obbligata a presentare un progetto di adeguamento delle emissioni.
- Le acque di prima pioggia saranno prelevate dalle vasche di accumulo e conferite ad impianti di trattamento autorizzati. Le acque di dilavamento dei piazzali e dei fabbricati dovranno essere sottoposte a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima di essere smaltiti in sub-irrigazione.
- Al fine di garantire un processo di informazione e trasparenza nei confronti delle comunità interessate ed a dimostrazione di un impegno al contenimento dei disturbi ambientali, si raccomanda:
 - la registrazione EMAS dell'impianto attraverso l'applicazione di un sistema di gestione ambientale secondo quanto previsto dal regolamento EU n. 761/2001. Si ritiene che la registrazione EMAS, per sua natura strumento volontario, rappresenti un utile strumento di garanzia attraverso cui la Oil Salento Srl potrà dimostrare costantemente in futuro l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili. In questo contesto, si ritiene necessaria la creazione di un sito internet con accesso pubblico per informare la popolazione in tempo reale sulle emissioni prodotte dall'impianto con monitoraggio in continuo e tempo reale della situazione con dati sia in tempo reale che i dati medi giornalieri ed un archivio storico consultabile in modo trasparente;
 - l'operatività nell'ambito di un bacino di approvvigionamento della sansa vergine che abbia dimensioni in linea di massima non superiori a 100 km, in linea con i criteri di un processo produttivo basato su filiera corta;

- gli esiti dei monitoraggi sulle emissioni saranno trasmesse al Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Lecce;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c. 7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
- di individuare nell'Ufficio Controlli - Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata OIL SALENTO S.r.l., con sede legale in Veglie (LE), località "La Casa";
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Veglie;
 - ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale
 - ASL LECCE Area Nord - Dipartimento di Prevenzione;
 - Provincia di Lecce – Settore territorio e Ambiente – Ufficio Controlli;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento, non comportante spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente del Servizio Rifiuti,
Scarichi, Emissini e Politiche Energetiche
Ing. Dario Corsini
